



AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA COPPI ALL'INTERNO DEL PARCO TOTI NEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PREMESSA

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale d'oneri e nell'offerta presentata in sede di gara.

I rapporti tra il Comune di Paderno Dugnano (di seguito denominato anche Concedente) e l'operatore economico (anche OE) aggiudicatario dell'affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro sportivo di Via Coppi (di seguito anche Concessionario) sono disciplinati dal presente Capitolato Speciale d'oneri e dalla documentazione di gara presentata in sede di offerta.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale d'oneri ha per oggetto:

- la gestione del centro sportivo comunale di Via Coppi presidiando i luoghi, organizzando le attività e valorizzando gli spazi a disposizione sia per le attività di vocazione del centro (tennis e calcetto) sia per tutte le attività che sono compatibili con le strutture esistenti nel centro stesso
- la gestione dello spazio bar-ristoro strumentale alle attività del centro;
- la valorizzazione dell'area aggiuntiva in base a quanto offerto in sede di gara
- l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nell'ambito del "Progetto di fattibilità tecnico-economica per l'affidamento del centro sportivo di Via Coppi" predisposto dall'Amministrazione Comunale, le eventuali migliorie e la periodica manutenzione come da Piano.

Tutto quanto nel rispetto degli oneri e prescrizioni definite dal presente Capitolato Speciale d'oneri, dal disciplinare e dalla documentazione di gara, nonché dalle norme, regolamenti, prescrizioni, atti, da essi richiamati.

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, "servizio pubblico" e quindi, per nessuna ragione, può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

L'operatore aggiudicatario dovrà svolgere funzioni e compiti secondo le modalità di cui al presente Capitolato Speciale d'oneri e alla documentazione di gara.

Il Concessionario esercita l'attività di impresa legata alla concessione e pertanto, ai sensi dell'art. 177 del Codice, è a suo completo carico, intendendosi remunerato con gli introiti derivanti dall'attività di gestione del centro sportivo e dell'attività di somministrazione, il cosiddetto rischio operativo, ovvero tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i

termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati dalla gestione dell'attività. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretese a nessun titolo nei confronti dell'Amministrazione. Il Concessionario si obbliga, altresì, all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel Piano delle Manutenzioni presentato in sede di offerta e, in ogni caso, ad eseguire tutti gli interventi necessari a garantire il buono stato di conservazione del bene per tutta la durata della concessione.

L'affidamento del servizio di gestione del centro sportivo prevede pertanto l'esecuzione a carico del Concessionario di una serie di interventi di manutenzione straordinaria, che consentiranno la valorizzazione e migliore fruizione dell'impianto, l'erogazione di un servizio adeguato alle esigenze dell'utenza e rispondenza alle norme di sicurezza cogenti.

Le opere includono:

- la sistemazione dei campi di gioco tramite livellamento e sostituzione delle pavimentazioni, l'adeguamento impianto luci con particolare attenzione al risparmio energetico, l'adeguamento delle recinzioni perimetrali. Dotazione di nuova struttura per la copertura dei due campi da calcetto/tennis;
- l'adeguamento dei servizi correlati all'attività sportiva (spogliatoi e servizi igienici) mediante ampliamento della disponibilità di acqua calda sanitaria e riscaldamento, oltre alla realizzazione del bagno disabili e la riqualificazione dei bagni con potenziamento e rifacimento dell'impianto elettrico dell'area bar e spogliatoi;
- l'ampliamento dell'area ristoro con la realizzazione di nuova struttura antistante l'area bar.

Il Concessionario:

- non potrà mutare la destinazione d'uso dei locali e dell'area concessi, la loro funzione o la natura giuridica, salvo espressa autorizzazione dell'Ente, pena la risoluzione del contratto di concessione;
- non potrà locare o concedere in comodato né in altro modo i locali e/o l'area accessoria dati in concessione;
- alla scadenza della concessione, dovrà riconsegnare al Concedente i beni oggetto della stessa nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso, allegando l'aggiornamento del Piano delle Manutenzioni, che dovrà essere predisposto annualmente. La riconsegna dei beni avverrà secondo le prescrizioni successivamente meglio descritte.

La mancata osservanza degli obblighi di uso pubblico assunti con la sottoscrizione del contratto di gestione comporterà la revoca della Concessione.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI: GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E DELL'ATTIVITA' STRUMENTALE DI SOMMINISTRAZIONE

GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO

L'impianto sportivo viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Le attività sono da eseguirsi esclusivamente entro il perimetro del complesso immobiliare dato in gestione.

Tutte le strutture immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio e già esistenti al momento della sottoscrizione del contratto, oppure di nuova realizzazione, sono, o diverranno automaticamente, di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario dovrà assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dell'impiantistica necessaria a garantire tutte le attività praticabili nell'impianto in questione.

E' a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione del centro sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune di Paderno Dugnano si intende manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi per danni a persone e/o a cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo di controllare il corretto utilizzo dell'impianto in relazione alla sua destinazione d'uso, con particolare riferimento agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, agibilità.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie alla gestione dell'impianto sportivo, gli interventi ed i relativi oneri di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle strutture interne ed esterne e degli impianti ed aree pertinenti, nonché delle strutture mobili e delle attrezzature.

Il Concessionario dovrà svolgere all'interno del centro tutte le attività indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il Concessionario dovrà organizzare le attività del centro sportivo valorizzando gli spazi a disposizione per le attività di vocazione del centro (tennis e calcetto) e per tutte le attività che sono compatibili con le strutture esistenti nel centro stesso.

Il centro potrà essere utilizzato anche per corsi, fitness, eventi, campus estivi: le attività integrative dovranno essere svolte coerentemente con la normativa di settore ed acquisendo tutte le eventuali autorizzazioni necessarie, nonché dovranno essere compatibili con le caratteristiche dimensionali e costruttive del centro.

Area aggiuntiva

Nell'area identificata al Mappale 88 del Foglio 29 dovrà essere realizzato quanto previsto dall'offerta in sede di gara, garantendone particolarmente la cura e il decoro.

Orari

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere il centro aperto, con disponibilità dell'area ristoro e servizio bar, per il monte ore settimanale offerto in sede di gara, ed in ogni caso per un numero minimo di ore settimanali pari a 35, distribuite su almeno 6 giorni, con eventuale giornata di chiusura infrasettimanale. Gli orari di apertura e chiusura dovranno in ogni caso essere compatibili con quanto previsto dalle ordinanze sindacali relative alla gestione del parco. Eventuali aperture straordinarie al di fuori degli orari prescritti dovranno essere preventivamente e specificatamente autorizzate. Eventuale chiusura settimanale potrà essere concordata ma esclusivamente in giorno feriale.

Tariffe massime

Il Concessionario dovrà annualmente, prima dell'inizio della stagione sportiva, comunicare al Comune le tariffe applicate per ogni servizio. Tali tariffe dovranno essere coerenti con quelle offerte in sede di gara e comunque non superiori alle tariffe massime deliberate dall'Ente.

Per la vocazione principale del centro (tennis e calcetto), l'Amministrazione Comunale provvederà con delibera propria ad approvare le tariffe massime che il futuro Concessionario potrà richiedere a terzi: dette tariffe saranno oggetto di revisione biennale sulla base di aggiornamenti ISTAT che saranno definiti nella medesima delibera.

utilizzo	Tariffa diurna € (fino alle 19.00)	Tariffa notturna € (19.00-23.00)
Campo calcetto scoperto	55,00	65,00
Campo calcetto coperto	65,00	70,00
Tennis scoperto	22,00	25,00
Tennis coperto	25,00	27,00

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

All'interno dei locali di esercizio pubblico concessi con destinazione d'uso a locale bar-ristoro, consegnati privi di arredi e attrezzature, l'OE potrà svolgere attività di somministrazione.

L'esercizio dell'attività sarà subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari; per lo svolgimento dell'attività, l'OE dovrà acquisire tutte le autorizzazioni necessarie.

L'attività di somministrazione è strumentale e funzionale al centro sportivo e pertanto dovrà rispettare i medesimi orari di apertura e chiusura.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI, MANUTENZIONE ORDINARIA, UTENZE ED ONERI*PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI*

E' onere dell'OE eseguire tutti gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nell'ambito del "Progetto di fattibilità tecnico-economica per l'affidamento del centro sportivo di Via Coppi" predisposto dall'Amministrazione Comunale (anche PFTE), ivi compresa la progettazione dei medesimi.

La Concessione prevede che il Concessionario esegua una serie di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla corretta fruizione del centro, nonché al miglioramento delle strutture e del servizio reso alla cittadinanza.

Gli interventi prevedono 3 aree principali:

- Adeguamento e miglioramento campi da gioco:
 - a) livellamento e sostituzione delle pavimentazioni di gioco per i 4 campi con interventi mirati meglio identificati nei capitoli di pertinenza del citato "Progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di riqualificazione del centro sportivo di Via Coppi";
 - b) adeguamento impianto luci con particolare attenzione al risparmio energetico;
 - c) adeguamento delle recinzioni perimetrali;
 - d) dotazione di nuova struttura per la copertura dei due campi da calcetto/tennis.

- Interventi impiantistici blocco spogliatoi e bar:
 - a) interventi finalizzati al potenziamento della disponibilità di acqua calda sanitaria e riscaldamento;
 - b) realizzazione bagno disabili e riqualificazione bagni utenti del centro con aumento del numero di bagni (adeguando così il centro all'effettiva richiesta);
 - c) rifacimento impianto elettrico area bar e spogliatoi.

- Ampliamento area ristoro:
 - a) realizzazione di nuova struttura antistante l'area bar.

Il dettaglio con la descrizione dei singoli interventi è contenuto nel PFTE facente parte dei documenti di gara.

Progettazione

La progettazione, che il Concessionario dovrà eseguire sulla base del PFTE ed in coerenza/conformità con esso, dovrà essere sviluppata nei minimi dettagli e dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel documento sopra indicato. Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. L'operatore economico è tenuto a redigere i progetti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il progetto potrà prevedere ulteriori opere di riqualificazione del centro sportivo di Via Coppi, in aggiunta a quelle indicate nel sopra citato documento, che comportino un obiettivo miglioramento dello stesso impianto.

Prima dell'approvazione del progetto, l'Amministrazione potrà chiedere cambiamenti, modifiche, adeguamenti, integrazioni e implementazioni non sostanziali a quanto proposto dal Concessionario; il progetto sarà approvato dall'Amministrazione la quale provvederà, quindi, a darne pronta comunicazione al Concessionario al fine di avviare i lavori.

L'aggiudicatario si impegna a presentare il progetto dei lavori di riqualificazione del centro sportivo subito dopo l'aggiudicazione entro 60 gg. dall'aggiudicazione.

Esecuzione dei lavori

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà possedere i requisiti di ordine generale, nonché di idoneità professionale e di qualificazione, come e qualora previsti dalla normativa vigente.

Le opere dovranno essere realizzate entro i termini indicati nel cronoprogramma presentato in sede di offerta e, comunque, entro 24 mesi dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione. Il centro sportivo non potrà rimanere completamente chiuso durante l'esecuzione dei lavori per più di sei mesi.

Il Concessionario dovrà richiedere tutte le autorizzazioni necessarie agli enti preposti.

L'Amministrazione verificherà l'andamento dei lavori allo scopo di accertare la corrispondenza delle opere eseguite a quelle di cui al progetto autorizzato.

Le opere e gli impianti, al momento della loro realizzazione, diverranno automaticamente di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale con esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico del Comune di Paderno Dugnano.

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente. Il Concessionario è responsabile dei lavori e del rispetto della normativa vigente in materia di edilizia e di sicurezza in cantiere.

Il Concessionario dovrà acquisire, alla fine dei lavori, ove previsto, il certificato di agibilità di cui al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e comunque ogni certificazione necessaria per i locali aperti al pubblico. Costituisce, quindi, altresì, obbligo dell'OE aggiudicatario la redazione della documentazione tecnica necessaria, nonché l'acquisizione di tutte le certificazioni necessarie alla messa in esercizio dell'impianto.

Ultimati i lavori, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'aggiornamento catastale dell'impianto sportivo a nome del Comune di Paderno Dugnano.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'impresa esecutrice.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Durante il periodo contrattuale, il Concessionario sarà responsabile della corretta gestione e conduzione del centro sportivo, inteso nella sua complessità e costituzione.

Sarà cura del Concessionario provvedere alle manutenzioni ordinarie e programmate, quali elencate nel Piano delle Manutenzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e degli spazi aperti, si intende comunque:

- pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell'impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore afflusso. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario;
- sostituzione di lampadine rotte o bruciate nonché dei fari a servizio dei campi;
- riparazione di maniglie, serrature, rubinetterie e sostituzione di vetrine.

Il Concessionario avrà altresì l'obbligo di affidare la gestione e conduzione della centrale termica a ditta specializzata, che provvederà alla conduzione secondo la normativa vigente in materia. Il gestore degli impianti termici provvederà alla corretta compilazione e tenuta del libretto di centrale o impianto. Ogni anno il Concessionario provvederà a fornire al Comune copia delle verifiche annotate sul libretto di centrale.

Il Concessionario provvederà altresì a:

- fornire adeguata assistenza tecnica per verifiche da parte di organismi di controllo quali Arpa, Ispel, ...;
- provvedere alla revisione periodica degli estintori/manichette e di tutti i dispositivi di sicurezza;
- eseguire le operazioni di sfalcio, con raccolta e smaltimento dell'erba, nelle zone esterne ai campi. La frequenza degli sfalci dovrà essere tale da garantire il decoro delle aree;
- potare gli alberi e le siepi all'interno dell'area oggetto della concessione.

UTENZE ED ONERI

Il Concessionario ha l'obbligo di volturare le utenze entro massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di Concessione.

E' a carico del Concessionario il pagamento di tutte le forniture energetiche, di qualsiasi altra utenza, nonché delle imposte/tasse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI).

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in concessione del servizio in oggetto avrà la durata di anni 12 (dodici), che decorrono dalla data di sottoscrizione di regolare contratto di concessione.

Alla sottoscrizione del contratto seguirà la tempestiva consegna dell'impianto, fatta constatare da apposito verbale. Nelle more della stipula del contratto, per il tempo necessario all'acquisizione e al controllo della documentazione, sarà possibile autorizzare gli accessi al centro sportivo al provvisorio OE aggiudicatario.

Il Concessionario, qualora richiesto dal Concedente, sarà tenuto a garantire il servizio anche oltre la scadenza della concessione, nel caso di proroga tecnica, fino all'affidamento a nuovo Concessionario, per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

L'eventuale proroga tecnica sarà richiesta con comunicazione al Concessionario tramite PEC almeno tre mesi prima della naturale scadenza della concessione.

E' espressamente escluso il rinnovo tacito della concessione alla sua scadenza.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E VALORE DELLA CONCESSIONE

A titolo di corrispettivo della concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione) con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi. **Non sono previste compensazioni economiche.**

Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato della concessione risulta essere pari ad € **4.275.812,60** per l'intera durata. Si precisa che tale valore, dal carattere puramente indicativo, stimato dall'Amministrazione Comunale con apposito PEF, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e, pertanto, non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.

Il valore della concessione sarà quello presentato in sede di offerta con PEF del concorrente.

Ai sensi dell'art. 179, comma 2, del Codice, se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

Nel caso sia necessaria una revisione del contratto di concessione a seguito del verificarsi delle condizioni di cui all'art. 192, comma 1, del Codice, ovvero al verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il Concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata e sono a completo carico della stessa.

ART. 6 - CANONE CONCESSIONARIO

La concessione in oggetto prevede il versamento a favore del Concedente di un canone annuo equivalente al valore finale offerto in fase di gara.

Il valore posto a base di gara è pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) / annui IVA esclusa.

Non saranno valutate offerte uguali, al ribasso o condizionate.

Il canone sarà rivalutato annualmente in misura dell'indice ISTAT, se positivo, a decorrere dal secondo anno di concessione, con riferimento alla data di stipula del contratto.

Il versamento del canone annuale dovrà avvenire in due rate anticipate con scadenze 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno. Il canone decorrerà dal secondo semestre 2024 e pertanto la prima rata dovrà essere versata entro il 31/07/2024.

ART. 7 - PROCEDURE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEL CENTRO SPORTIVO

CONSEGNA

A seguito dell'aggiudicazione, e subordinatamente alla stipulazione del contratto di Concessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 (Durata della concessione), si procederà alla consegna al Concessionario del centro sportivo di Via Coppi.

La consegna dell'impianto avverrà con apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti e sottoscritto da entrambe, sullo stato di fatto dei locali, delle aree, degli impianti e delle attrezzature. La fornitura degli arredi e delle eventuali ulteriori attrezzature e/o impianti è a carico del Concessionario.

Il Concessionario dichiara di accettare il complesso immobiliare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna, stato perfettamente noto all'OE aggiudicatario, che si impegna ad utilizzarlo solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione offerti in sede di gara e comunque tutti i lavori necessari per rendere praticabile e sicuro il complesso medesimo.

RICONSEGNA

Alla scadenza, e comunque alla cessazione a qualsiasi titolo del contratto di concessione, l'immobile ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità del Comune di Paderno Dugnano. Eventuali trasformazioni, migliorie, addizioni e accessioni ad esso apportate e autorizzate dal Comune nel corso del periodo concessorio rimarranno di piena proprietà del Concedente.

Alla naturale scadenza della Concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della risoluzione o del recesso da parte dell'Amministrazione, disposte a qualsiasi titolo di cui all'art. 190 del Codice, il Concessionario sarà obbligato a riconsegnare al Comune di Paderno Dugnano il centro sportivo libero da persone e/o cose, fatti salvi diversi accordi con l'Ente. Il Concedente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ritirare le attrezzature e/o gli arredi ad un prezzo fissato da apposita perizia tecnica.

Dovrà altresì essere consegnata la relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione, anche per eventuali investimenti effettuati dal Concessionario e non interamente ammortizzati.

Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario.

Eventuali opere di ripristino saranno eseguite dal Concedente prelevando l'onere necessario dalla cauzione definitiva, che sarà restituita nella parte residua. Ove l'importo della cauzione non dovesse risultare sufficiente per le spese delle eventuali opere di ripristino, il Concessionario si impegna ad integrare la differenza necessaria, mediante immediato versamento.

All'atto della riconsegna dell'impianto sportivo verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'impianto. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo dell'eventuale risarcimento.

Qualsiasi miglioria fosse attuata dal gestore, anche non prevista nell'ambito della programmazione delle opere di manutenzione straordinaria, purché preventivamente autorizzata dall'Ente, resterà in carico all'impianto e verrà trasferita al Comune all'atto della riconsegna.

ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà assicurare la valorizzazione e la fruizione degli immobili concessi in conformità alla proposta presentata in sede di gara. Nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, il

Concessionario dovrà custodire e mantenere gli immobili oggetto della concessione provvedendo, a propria cura e spese e per l'intera durata della concessione, all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Concessionario assume a completo carico il servizio di gestione del centro sportivo di via Coppi, comprensivo del servizio di gestione dell'attività di somministrazione, con esclusiva responsabilità in forma organizzativa autonoma di mezzi e personale, sostenendo tutti i rischi imprenditoriali connessi.

Il Concessionario dovrà utilizzare gli immobili oggetto di concessione per le attività come specificamente indicate nella rispettiva proposta/offerta.

Gli interventi edilizi di riqualificazione degli immobili sono da ritenersi strumentali e serventi alla rifunzionalizzazione dei beni, in virtù del loro successivo utilizzo a fini economici, in conformità alla proposta presentata nell'offerta di gara.

Il Concessionario provvederà a propria cura ed onere, e sotto la propria responsabilità, all'esecuzione dei lavori tesi alla riqualificazione del bene in oggetto, secondo il progetto presentato all'Amministrazione e da questa approvato, comprese le eventuali modifiche richieste.

Il Concessionario dovrà in particolare:

- attivare tutti i servizi nelle modalità e termini offerti in sede di gara;
- versare il canone alle regolari scadenze;
- predisporre tempestivamente le necessarie pratiche relative al progetto di riqualificazione del centro, sviluppate conformemente al cronoprogramma dei lavori presentato in sede di gara, nonché conformemente al progetto esecutivo presentato all'Amministrazione e da questa approvato, per la parte di relativa competenza;
- provvedere ad eseguire ed ultimare i lavori di riqualificazione di cui al suddetto progetto approvato dall'Amministrazione Comunale;
- acquisire e conservare tutte le certificazioni relative a impianti e attrezzature fornendone copia, in caso di richiesta, al Comune Concedente;
- provvedere alla fornitura degli arredi e di tutte le attrezzature ed eventuali impianti a proprio carico, i quali resteranno di disponibilità del centro al termine della concessione (a qualsiasi titolo intervenuta), salvo diversi accordi con l'Ente;
- redigere annualmente e trasmettere all'Ufficio Patrimonio il Piano delle Manutenzioni ed il rendiconto delle lavorazioni effettuate. Per la verifica dei lavori eseguiti si procederà ad effettuare sopralluoghi congiunti, in esito ai quali verrà redatto apposito verbale;
- trasmettere annualmente il calendario con i giorni e gli orari di apertura e chiusura;
- provvedere all'apertura/chiusura del cancello di accesso al parco in occasione di eventuali eventi che si dovessero svolgere in orari straordinari, preventivamente autorizzati, al di fuori di quanto previsto dalle ordinanze sindacali relative alla gestione del parco;
- affidare la gestione e conduzione della centrale termica a ditta specializzata;
- rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare l'art. 26 relativo agli Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- provvedere alla derattizzazione annuale negli spazi e nelle aree concesse mediante ausilio di apposita ditta specializzata;
- provvedere alla disinfestazione da zanzare nelle zone verdi concesse e nel periodo individuato, previo accordo con l'Ufficio Ambiente, il quale darà indicazioni in merito alla modalità e al prodotto da utilizzare, mediante ausilio di apposita ditta specializzata;
- provvedere all'eventuale spazzamento neve al fine di favorire l'accesso e l'utilizzo del centro ai propri clienti;
- provvedere al pagamento delle imposte, tasse e tariffe previste, con particolare riferimento al pagamento della TARI (Tassa Rifiuti) e del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

- effettuare il pagamento dei consumi relativi alle utenze (acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento e comunque di ogni altra eventuale utenza venisse attivata), comprese tutte le spese di voltura, allacciamento e intestazione delle stesse;
- rispettare tutti i Regolamenti e disposizioni Comunali di riferimento.

Il Concessionario non potrà:

- variare la destinazione d'uso del centro sportivo;
- apportare modifiche ai luoghi, alle strutture, alle attrezzature ed agli arredi senza preventiva richiesta e/o espressa autorizzazione da parte del Comune e/o degli altri uffici, organi o enti eventualmente interessati/competenti, anche ove le modifiche/miglioramenti/adequamenti siano stati proposti dallo stesso Concessionario nella proposta/offerta risultata aggiudicataria. Resta impregiudicato, infatti, ai sensi di legge, il diritto dell'Amministrazione, in qualità di titolare, e/o di altri enti per propria competenza, di adottare direttive specifiche, prescrizioni, indicazioni riguardo alle specifiche soluzioni tecniche proposte dal Concessionario attuative del proprio progetto presentato in sede di gara;
- installare, sia all'interno che all'esterno del locale, apparecchi automatici e/o semiautomatici con vincita in denaro di cui all'art. 110 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.).

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI

Al Concessionario è fatto obbligo di:

- acquisire tutte le necessarie autorizzazioni strumentali all'esecuzione degli interventi di natura edilizia previste dalla proposta offerta in sede di gara, nonché tutte quelle necessarie per lo svolgimento delle attività che, a termini della propria proposta/offerta, il Concessionario andrà a svolgere;
- acquisire tutte le autorizzazioni/licenze/nulla-osta necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione che intende svolgere nella specifica struttura, in conformità al progetto presentato in sede di gara, con particolare riferimento alle autorizzazioni di carattere sanitario;
- eseguire a proprio carico ogni intervento eventualmente necessario ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività proposte in sede di gara.

L'esercizio dell'attività sarà subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa.

In riferimento alle spese relative ad eventuali interventi non autorizzati, il Comune di Paderno Dugnano si riserva il diritto di pretendere l'eventuale rimessa in pristino dei locali, fatto salvo il risarcimento dei danni. Nel caso in cui il Concessionario non provveda nel termine assegnato, l'Ente provvederà d'ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia cauzionale, che dovrà essere tempestivamente ripristinata dal Concessionario, fatta comunque salva ogni altra pretesa risarcitoria da parte del Concedente.

ART. 10 – CLAUSOLE SOCIALI

Il Concessionario dovrà svolgere l'attività di gestione del pubblico esercizio applicando ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL vigente per la categoria, nonché adempiere agli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali, provvedendo a totale proprio carico al pagamento dei relativi contributi e premi.

Il Concessionario è impegnato all'osservanza, inoltre, delle norme e delle prescrizioni, oltreché del contratto nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Il personale impiegato dovrà essere in regola con tutte le norme sanitarie.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, si impegna nell'ambito della selezione del personale a garantire pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il Concessionario solleva il Concedente da qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti paragrafi, con particolare riferimento al puntuale e conforme

pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

ART. 11 - RAPPORTI CON IL CONCEDENTE

Il Concessionario dovrà nominare un referente del servizio a cui il Concedente farà riferimento per tutta la durata della concessione e dare comunicazione tempestiva in caso di variazione.

Il referente dovrà essere sempre prontamente contattabile da parte del Concedente.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI - SUBAPPALTO

Il Concessionario deve espletare la conduzione dell'esercizio con organizzazione diretta e autonoma, impegnando soltanto personale da esso dipendente e/o propri soci e/o propri collaboratori, con espresso divieto di cessione, anche parziale, del contratto di concessione, nonché con espresso divieto di locazione, comodato o altro tipo di contratto, degli immobili.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, è nulla la cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, del contratto di concessione e ne comporta la risoluzione.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Come disposto dall'art. 188 del Codice, è ammesso il subappalto dei servizi e/ dei lavori, o parte di essi, compresi nel contratto come disciplinato dall'art. 119 del medesimo.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare: in caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato. La stazione appaltante deve concedere preventiva autorizzazione al subappalto fatta salva la verifica dei requisiti previsti.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La violazione del presente articolo produrrà di diritto la risoluzione del contratto con la perdita, a titolo di risarcimento danni, del deposito cauzionale previsto, salva sempre la facoltà attribuita al Concedente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 13 - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto potrà essere modificato durante il periodo di efficacia senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 189 del Codice.

Ove si proceda ad operazioni di fusione, anche per incorporazione, scissione, o scorpori o conferimenti o trasferimenti, a qualsiasi titolo, anche temporaneo (comprese cessioni o affitto anche di rami di azienda), di attività o poteri di direzione delle proprie attività, nelle quali deve intendersi ricompreso il presente rapporto concessorio, ovvero in ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, di trasferimento della sede all'estero, di cessione di quote societarie o di operazioni che comportino modifiche nella compagine societaria, ovvero ancora, nel caso in cui proceda a modifiche che comportino cambiamento significativo delle proprie attività, ovvero deliberi lo scioglimento e la liquidazione, il Comune di Paderno Dugnano potrà consentire, mediante preventiva ed espressa autorizzazione, il subentro di terzi, previo accertamento del possesso in capo al subentrante dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.

ART. 14 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO DAL CONTRATTO

Alla presente concessione si applica l'art. 190 del D. Lgs. 36/2023.

Il Concedente si riserva inoltre di risolvere il contratto di concessione in qualsiasi momento, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni, nei seguenti casi:

- situazioni previste dagli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023 quali cause di esclusione dalle gare, nonché dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

- inosservanza delle norme contenute nel presente Capitolato, con particolare riguardo all'esecuzione degli interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria nei tempi previsti e l'avvio delle attività;
- mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie a seguito di grave violazione segnalata dall'ente competente;
- decadenza del titolo autorizzativo allo svolgimento della somministrazione alimenti e bevande (S.C.I.A.);
- interruzione del servizio pubblico non giustificata e non concordata con il Comune di Paderno Dugnano e/o mancato svolgimento delle attività e prestazioni proposte nel Piano di gestione offerto in sede di gara da parte del Concessionario;
- qualora il Concessionario riporti condanne per reati che comportano il divieto di contrattare con la P.A.;
- messa in liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- qualora il gestore o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di leggi, regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità pubbliche;
- motivi che rendano incompatibile la gestione, totale o anche solo parziale, della struttura da parte del Concessionario e che siano previsti dalle leggi vigenti;
- mancato versamento del canone concessorio, decorso il termine previsto dall'intimazione del pagamento notificata dal Concedente, oltre ad escussione della cauzione definitiva e all'eventuale risarcimento dei danni subiti dal Comune di Paderno Dugnano;
- recidiva plurima, oltre la terza, per gravi disfunzioni o inadempimenti che non sono di per sé causa immediata di risoluzione;
- mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro un mese dal ricevimento della messa in mora da parte del Concedente;
- azioni od interventi del Concessionario o di suoi dipendenti e/o agenti che comportino discredito all'immagine del Concedente;
- gravi danni prodotti alla struttura ed agli impianti o attrezzature di proprietà del Concedente, per imperizia e/o colpa del Concessionario e/o di ditte prestatrici di servizi, accertate dall'ufficio Patrimonio del Comune, ivi comprese le mancate manutenzioni sia ordinarie che straordinarie;
- in caso di cessione, anche parziale, del contratto di concessione, nonché in caso di locazione, comodato o altro tipo di contratto, degli immobili;
- qualora l'importo delle penali dovesse superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- qualora il Concessionario impedisca, o comunque ostacoli, in qualsiasi modo, l'esercizio dei controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- per mancato avvio, anche parziale, delle attività di vocazione del centro (campi di tennis e/o calcetto) entro 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto per cause imputabili al Concessionario. Quindi la presente clausola non trova applicazione solo ove il mancato rispetto del termine dipendesse da un incolpevole ritardo del Concessionario, determinato da tempistiche procedurali connesse al preventivo ottenimento di autorizzazioni/pareri/nulla osta da parte di altri enti e/o organi;
- la mancata conclusione dei lavori entro 24 mesi;
- la chiusura totale del centro per l'esecuzione dei lavori per un periodo superiore a 6 mesi;
- il mancato rispetto degli orari minimi di apertura del centro;
- l'avvenuto accertamento di fattispecie penalmente rilevanti, con conseguente segnalazione presso la competente Autorità Giudiziaria, per fatti correlati, connessi e/o conseguenti alle modalità di gestione della attività;
- l'accertata modifica della destinazione d'uso degli immobili rispetto all'oggetto della concessione;
- per ogni altra inadempienza che porti il Concedente a chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di risoluzione, il Concessionario non avrà diritto a rimborso per spese e/o per opere già eseguite.

ART. 15 - REVOCA

La concessione può essere revocata o sospesa:

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- come conseguenza della mancata osservanza degli obblighi di uso pubblico del centro sportivo assunti dal Concessionario con la sottoscrizione del contratto di gestione;
- se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ART. 16 - PENALI

Le inadempienze, difformità o ritardi riscontrati rispetto alle prescrizioni contrattuali sono contestate formalmente al Concessionario dal Concedente tramite PEC. Il Concessionario può inviare le proprie controdeduzioni a mezzo PEC entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione.

Trascorso tale termine senza che il Concessionario abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui, valutate le ragioni addotte, venga riscontrata una violazione contrattuale, si provvederà, ferma restando la facoltà del Concedente di agire per il maggior danno subito o per la risoluzione del contratto, ad applicare, per eventuali inadempimenti e inosservanze alle condizioni contrattuali, sanzioni come da tabella sotto riportata.

OBBLIGHI SOGGETTI A PENALE	QUANTIFICAZIONE PENALE
Rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma presentato in sede di gara nell'esecuzione degli interventi di riqualificazione	€ 680,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma
Chiusura ingiustificata dell'attività (anche parziale)	€ 100,00 al giorno
Mancata esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria come elencati dal capitolato e dal Piano delle manutenzioni	€ 300,00 per ogni intervento programmato e non eseguito
Mancata trasmissione annuale del calendario delle aperture e chiusure nonché del Piano delle Manutenzioni	€ 300,00 per ciascuna trasmissione annuale non effettuata

ART. 17 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario dovrà provvedere a presentare le seguenti cauzioni e garanzie:

- **Cauzione definitiva:** per la sottoscrizione del contratto, il Concessionario costituisce una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale.
- **Polizza assicurativa per tutta la durata della concessione per la Responsabilità Civile verso terzi:** con massimale minimo unico non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni./00) con massimale non inferiore al valore dell'immobile riqualificato, che sarà determinato dal Comune di Paderno Dugnano per sinistro, per persona e per danni a cose.

Tale polizza deve includere:

- a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della concessione, a mancate manutenzioni o a posa di arredi e attrezzature non in sicurezza anche nelle aree esterne concesse;

- **Polizza assicurativa per tutta la durata della concessione sull' immobile concesso per danni, perimento immobile, in particolare incendio e scoppio, eventi atmosferici, atti vandalici ed eventuali altri danni al bene:** con massimale non inferiore al valore di costruzione a nuovo del centro sportivo (escluso il valore dell'area)

- **Polizza Contractors All Risks (C.A.R.)**

Il concessionario si obbliga altresì a provvedere alla stipulazione, entro e non oltre l'avvio dei lavori accessori di riqualificazione del centro, di una polizza assicurativa che tenga indenne in Concedente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate da qualsiasi causa determinati.

Il rinnovo delle polizze assicurative e/o il relativo attestato di quietanza di pagamento deve essere trasmesso al Comune di Paderno Dugnano entro sette giorni dall'avvenuto rinnovo.

ART. 18 - CONTROLLI

Il Concedente può accertare, in qualunque momento, se il Concessionario osservi gli obblighi previsti dal presente contratto. Il Concedente, anche a questi fini, potrà procedere a sopralluoghi e controlli presso gli immobili oggetto di concessione senza necessità di alcuna autorizzazione ma, salvo i casi di urgenza, informando il Concessionario con avviso in tempo congruo.

L'Amministrazione Comunale, mediante propri tecnici, provvede a controlli periodici sulla gestione e sull'osservanza del contratto che sarà stipulato. Il controllo sarà svolto in contraddittorio con il Concessionario o un suo rappresentante. Nel caso in cui dovessero essere contestate irregolarità, e salvo che esse non costituiscano motivo di revoca o decadenza della concessione, le stesse devono essere immediatamente sanate nei tempi e nei modi stabiliti dal Concedente. In particolare, potranno essere prescritti interventi manutentivi e conservativi necessari al buon funzionamento o conservazione del bene. L'esito dei controlli verrà formalizzato in una relazione sottoscritta da entrambe le parti. Nel caso il Concessionario rifiuti di sottoscrivere la relazione, di ciò ne è fatta espressa menzione a cura del rappresentante del Comune. La relazione assume il valore di contestazione avverso la quale il Concessionario può presentare eventuali osservazioni entro il termine perentorio di sette giorni.

ART. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente link: <https://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/amministrazione/#1611137655888-c75458e9-f21d>.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del contratto di concessione viene esclusa l'applicazione delle norme sulle competenze arbitrali. E' eletto quale Foro Competente per le eventuali controversie il foro di Monza.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla stipulazione della concessione sono a carico del Concessionario.

La registrazione del contratto verrà fatta a cura del Concedente.

Sono altresì a carico del Concessionario le imposte e tasse dirette e indirette di esercizio dell'attività, nonché tutte le spese inerenti e riflesse dell'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande di cui trattasi.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all'esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.

Per l'esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it.

Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy.